



COMUNE DI VIVERONE

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.....⁴..... del.....^{30/01/2020}.....

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Utilizzo mercato elettronico e piattaforme centrale di committenza

Art. 3 - Responsabile del procedimento

Art. 4 - Procedura contrattuale – la determinazione a contrattare – determinazione a contenuto semplificato

Art. 5 - La scelta degli operatori economici

Art. 6 - Acquisizioni di valore inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa)

Art. 7 - Procedura per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, e procedura per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice (importi al netto dell'IVA)

Art. 8 - L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori

Art. 9 - Contenuto della lettera di invito

Art. 10 - Requisiti generali e speciali degli operatori

Art. 11 - La proposta di aggiudicazione

Art. 12 - Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 1.000.000,00 (al netto dell'IVA)

Art. 13 - Esecuzione dei contratti sotto soglia

Art. 14 - Termini di pagamento

Art. 15 - Durata dei contratti

Art. 16 – Rinvio dinamico

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 – Tutela dei dati personali

Art. 19 – pubblicità del regolamento

Art. 20 – Entrata in vigore.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare l'applicazione pratica delle procedure di gara di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti ed in base a quanto previsto dalle linee guida n. 4 dell'ANAC adottate con la deliberazione n. 206/2018 (nel prosieguo LG 4/2018). In particolare – sempre fatta salva la possibilità di utilizzare il procedimento ad evidenza pubblica –, i procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono:

Importo degli affidamenti (art. 36 del Codice dei contratti) – tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA	Procedura utilizzabile (art. 36 del Codice dei contratti)
Affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro.	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Affidamenti di importo: - pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori; - entro le soglie di cui all'articolo 35 per servizi e forniture (e servizi sociali e altri servizi specificati nell'allegato IX del Codice dei contratti).	Affidamento tramite procedura negoziata ad inviti: - almeno dieci operatori economici per i lavori; - almeno cinque operatori economici per servizi e forniture.
Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.	Affidamento tramite procedura negoziata ad inviti di almeno quindici operatori economici.

2. Nell'affidamento degli appalti il RUP, nel predisporre gli atti per il responsabile del servizio, deve rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Nel predisporre gli atti, il RUP dovrà tenere conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (in particolare nell'affidamento diretto). Nell'applicazione concreta del principio di rotazione il RUP ed il Responsabile del servizio si atterranno a quanto chiarito dall'ANAC con la LG 4/2018, in particolare per le deroghe consentite nel caso di invito di tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse all'avviso pubblicato o con l'invito rivolto a tutti gli operatori economici presenti nell'eventuale albo dei fornitori istituito dal Comune di Viverone (per categoria merceologica). Di regola l'invito all'affidatario uscente od ai soggetti già invitati al procedimento contrattuale avente lo stesso oggetto dell'appalto precedente o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceologica (o servizio dello stesso settore) sarà possibile solo in casi eccezionali con adeguata motivazione da esplicitare nella determinazione a contrattare sulla base degli elementi specificati nelle linee guida n. 4/2018 e successivi

aggiornamenti.

4. Negli affidamenti il RUP provvederà a fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

5. Esulano dall'applicazione del presente regolamento le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento di contabilità.

6. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati dal Comune di Viverone in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 2

UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO

1. Il RUP è tenuto per l'affidamento di lavori (laddove possibile), servizi e forniture sotto soglia, all'utilizzo del mercato elettronico e ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, che consentono l'attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica, in particolare:

- a) convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999
- b) mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite dal mercato della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all'articolo 36, comma 6 del Codice dei contratti.

2. Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA l'acquisto avviene obbligatoriamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione, in particolare:

- Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto (previa indagine di mercato);
- Trattativa Diretta nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore (individuato previa indagine di mercato);
- Richiesta di Offerta (RDO) – preceduta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse –, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti.

3. Il ricorso al mercato elettronico non è necessario per acquisti di importo inferiore ai cinquemila euro ad eccezione dei beni/servizi informatici a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della legge n. 208/2015.

4. Nel caso di commessa non presente nel mercato elettronico o che pur presente ma non risulti adeguata alle necessità dell'ente è ammesso l'utilizzo dei procedimenti ordinari. La determina a contrattare, in questi casi, dovrà risultare debitamente motivata in ordine al mancato utilizzo dei mercati elettronici.

Art. 3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio provvederà a nominare un RUP, tra i dipendenti assegnati al proprio servizio per ogni acquisizione/procedura ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti. Fino a quando la nomina non venga effettuata è considerato responsabile del procedimento lo stesso Responsabile del servizio. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 42 del Codice dei contratti.

2. Il RUP che non coincida con il Responsabile del servizio che approva gli atti di gara può far parte della commissione di gara. La commissione deve essere presieduta da un Responsabile del servizio del Comune di Viverone che non coincida con il Responsabile del servizio che abbia approvato gli atti di gara

(ai sensi dell'articolo 77, comma 4 del Codice dei contratti). Sui compiti della commissione e del RUP si applica quanto stabilito nelle linee guida dell'ANAC n. 3 approvate con la deliberazione n. 1007/2017.

3. Relativamente agli acquisti sul mercato elettronico, il RUP in sede esecutiva coincide, di norma, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti (secondo le linee guida ANAC).

Art. 4

PROCEDURA CONTRATTUALE – LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – DETERMINAZIONE A CONTENUTO SEMPLIFICATO

1. La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 32 del Codice dei contratti. Il contenuto minimo della determinazione è stabilito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile (prenotazione di impegno di spesa), la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

2. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 5

LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Il RUP individua gli operatori economici tramite indagini di mercato di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento oppure attraverso una selezione con scorrimento dagli elenchi di operatori economici istituiti eventualmente dall'Ente, sempre ai sensi dell'articolo 8.

2. L'affidamento di lavori (in questo caso laddove possibile evidentemente), forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato nelle lettere seguenti:

a) utilizzando il mercato elettronico di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo indicato all'articolo 1, comma 1 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA). Si rinvia a quanto precisato nell'articolo 2 del regolamento;

c) a mezzo procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati tramite avvisi pubblicati sul sito *internet* del Comune o con selezione dall'eventuale albo dei prestatori istituito. I termini per manifestare interesse non possono essere inferiori a 15 giorni (salvo urgenze motivate con riduzione fino ad un minimo di 5 giorni), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Per le deroghe alla rotazione si rinvia a quanto stabilito nelle linee guida ANAC n. 4/2018.

3. La scelta del contraente – nelle procedure negoziate – può essere effettuata:

a) al minor prezzo, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'articolo 95 del Codice dei contratti.

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di lettera di invito/capitolato.

Art. 6

ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO (IVA ESCLUSA)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, che modifica l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 € può avvenire tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici anche senza avvalersi del mercato elettronico o di strumenti analoghi.

2. La soglia di 5.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
3. Il Responsabile unico del Procedimento individua l'operatore economico mediante affidamento diretto, a seguito di eventuale consultazione di due o più operatori, qualora ricorrano le idonee condizioni.
4. Per importi inferiori a 5.000,00 euro, per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il responsabile del servizio – su proposta del RUP – può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta del fornitore operando, laddove possibile, il principio di rotazione (*si rinvia a quanto stabilito dalle linee guida n. 4/2018*).
5. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Comune di Viverone motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Comune di Viverone deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, il Comune può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.
3. Il RUP acquisisce le offerte con i mezzi e nelle forme stabilite dal mercato elettronico, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e solo in via subordinata – nel caso di carenza del prodotto/prestazione nel mercato elettronico – attraverso gli strumenti ordinari (PEC).
4. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione dell'ordine all'affidatario, previa assunzione della determina di affidamento che contiene l'impegno di spesa.
5. Per i contratti di forniture e servizi fino a 40.000 euro effettuati tramite strumenti centralizzati Consip, si procede alla verifica di quanto autocertificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal solo aggiudicatario in ordine ai requisiti generali, ed ai requisiti economici e finanziari e tecnico-professionale, se richiesti nei documenti di gara. In tema – di verifica sui requisiti – si applicano le indicazioni dell'ANAC espresse con le linee guida n. 4/2018.
6. Nel caso di affidamenti diretti l'acquisizione del DURC dovrà precedere la fase di acquisizione della commessa.

Art. 7

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO, E PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE (IMPORTI AL NETTO DELL'IVA)

1. Negli appalti per l'acquisizione di beni, servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa) e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, il RUP procederà tramite la procedura negoziata – con la formulazione di almeno 5 inviti – utilizzando obbligatoriamente il mercato elettronico MEPA di Consip o, se istituita, della centrale di committenza regionale. Solo in caso di carenza del prodotto/servizio sarà possibile utilizzare un procedimento diverso (extra mercato elettronico). Per i lavori di pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro gli operatori da invitare devono essere almeno 10 se presenti nel mercato.
2. In base alle disposizioni della legge n. 135/2012 (articolo 1, comma 7) per le tipologie di beni e servizi, in particolare, energia elettrica, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto è obbligatorio l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli

accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

3. Il RUP procederà alla individuazione dei fornitori/prestatori qualificati nel settore – previa indagine di mercato svolta con avviso pubblico o tramite selezione dall'albo fornitori, se presenti, richiedendo ed acquisendo le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.

4. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, mentre l'apertura delle offerte economiche viene svolta dal RUP alla presenza di due dipendenti del servizio interessato in qualità di testimoni.

5. Le offerte tecniche e le eventuali campionature nel caso di adozione del criterio del minor prezzo sono valutate dal RUP il quale può farsi assistere da esperti/referenti tecnici individuati dallo stesso.

6. Ogni operazione deve essere correttamente sintetizzata in specifici verbali da trasmettere alla commissione di gara (nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o al dirigente/responsabile del servizio ai fini dell'approvazione finale dell'affidamento.

7. Il RUP gestisce le fasi di ammissione alla valutazione delle offerte, il soccorso istruttorio integrativo (ex articolo 83, comma 9, del Codice) e redige la proposta di aggiudicazione per il responsabile del servizio. Adotta, in queste fasi procedurali i provvedimenti di esclusione (e di ammissione) con pubblicazione sulla sezione trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

Art. 8

L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI

1. L'indagine di mercato è preordinata ad acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, i potenziali concorrenti presenti sul mercato, gli operatori interessati, i prezzi correnti e tutto ciò che possa ritenersi utile per stabilire i termini della gara, le clausole contrattuali da utilizzare per il fine di una compiuta verifica della corrispondenza tra le soluzioni presenti e le reali esigenze della stazione appaltante.

2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento (si applicano le indicazioni contenute nelle linee guida n. 4/2018). Il RUP deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali ed adottare le dinamiche in grado di proteggere tali dati.

3. Per importi al di sotto dei 5.000 euro l'indagine può avvenire in via informale e può consistere nella richiesta tramite PEC, fax o anche telefono di uno o più preventivi a operatori del settore, e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi, con attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal responsabile del procedimento.

4. Per importi pari o superiori a 5.000,00 euro l'indagine di mercato può consistere in un avviso da pubblicare sul sito web del Comune di Viverone (albo pretorio *on line*) e nella sezione "Amministrazione trasparente" contrassegnata con la voce "Bandi di gara". È facoltà del RUP stabilire ulteriori forme di pubblicità in base al valore dell'affidamento.

5. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza – da specificarsi nella determinazione a contrattare approva l'avviso pubblico – a non meno di cinque giorni.

6. L'avviso deve contenere almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità

tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la Comune di Viveronesi può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

7. Gli operatori economici da invitare potranno essere individuati, anche mediante elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità indicate dalle linee guida ANAC n. 4/2018. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Comune di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere selezionati i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione sull'albo pretorio *on line* e sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" voce "Bandi di gara" e/o altre forme di pubblicità rimesse alla decisione del RUP. L'avviso deve contenere la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco – con possibilità di deroga al principio della rotazione così come previsto nelle linee guida ANAC n. 4/2018 – e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, stabiliti in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del Codice, la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La revisione dell'elenco, avverrà con cadenza trimestrale, o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (a titolo esemplificativo: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti, mancata partecipazione consecutiva senza motivazione per tre inviti).

9. Gli elenchi, dovranno avere opportuna pubblicità, mediante la pubblicazione sul sito web della stazione appaltante.

10. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli articoli 93 e 103 del decreto legislativo richiamato dall'articolo 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

Art. 9

CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito – secondo quanto specificato nelle linee guida n. 4/2018 – deve contenere, almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, l'indicazione degli oneri da interferenze, oneri aziendali e costo della manodopera;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso il Comune valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Art. 10

REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Il RUP potrebbe prevedere la richiesta della dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento purché siano tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Art. 11

LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

1. Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il RUP predispone la proposta di determina di aggiudicazione per il Responsabile del servizio, previa verifica della regolarità della procedura e disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dallo stesso nel corso della stessa, ai sensi dell'articolo 36, commi 5 e 6-bis del Codice.

2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per il Comune di Viverone di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di

autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e importo inferiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per forniture e servizi, avviene mediante scrittura privata con firma digitale o, solo in subordine in caso di oggettiva impossibilità, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89, con firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto, con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.

4. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dal Responsabile del servizio.

5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

6. Tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, compreso quello di nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, devono essere tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della Comune e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare.

Art. 12

ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 (AL NETTO DELL'IVA) E INFERIORE A EURO 1.000.000,00 (AL NETTO DELL'IVA)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice, la Comune di Viverone– fermo restando la possibilità di utilizzare l'evidenza pubblica – applicando il principio di rotazione, affida i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 1.000.000,00 (al netto dell'IVA) tramite procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno n. 15 operatori economici.

2. Restano fermi le disposizioni di cui agli articoli già riportati con riferimento all'indagine di mercato, all'albo dei prestatori, procedimento di aggiudicazione con la sola specifica relativa alla:

- a) estensione a 15 del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del Codice.

Art. 13

ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

1. L'esecuzione del contratto potrà avere avvio solo dopo la sottoscrizione del contratto ovvero dopo il ricevimento di lettera di accettazione dell'affidamento. È discrezione del RUP prevedere l'avvio dei lavori, servizi e forniture dalla data di consegna degli stessi, come risultante da apposito verbale.

2. L'esecuzione del contratto è, di regola, diretta dal RUP, che deve curare la verifica del rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali. Il responsabile unico, nel caso di verificate inadempienze da parte dell'affidatario, provvede a contestare eventuali inadempienze con relativa applicazione di sanzioni contrattuali pattuite, quali l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva e, nei casi più gravi, predispone la proposta di risoluzione del contratto in danno del contraente inadempiente (per il dirigente/responsabile del servizio).

Art. 14

TERMINI DI PAGAMENTO

1. La liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia disciplinati dal presente regolamento, viene disposta dal Responsabile del servizio – previa istruttoria del RUP – sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e in seguito al

riscontro operato sulla regolarità delle forniture, dei servizi e lavori, circa il rispetto dei termini ed alle condizioni pattuite.

2. Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva e a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nel relativo contratto sottoscritto.

3. Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 15

DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista, nei documenti di gara, una opzione di proroga (cosiddetta tecnica), il rinnovo o la ripetizione del contratto (ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 16

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare:

a) qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate;

b) qualora le regole di e-procurement del Mepa gestito da Consip S.p.a. siano modificati o integrati, le norme del presente regolamento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.

Art. 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In via transitoria sino alla piena operatività della Banca Dati nazionale degli operatori economici l'Amministrazione acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, tenendo conto della differenziazione tra le procedure interamente gestite telematicamente e quelle gestite con modalità tradizionali.

2. In via transitoria sino alla piena operatività della piattaforma dell'Anac e all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per la pubblicità dei bandi di gara si

applica quanto previsto dallo stesso art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016”.

Art. 18

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati personali.

Art. 19

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comunale.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE.

In ossequio alle previsioni dello statuto comunale, il presente regolamento, dopo l'adozione della relativa deliberazione di adozione, pubblicata all'Albo Pretorio e diventata esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune.

Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini, mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio. Lo stesso entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.
